



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
<b>135</b>	<b>09-07-2021</b>

<b>OGGETTO:</b>	DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ,SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE , IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO CHE SI TERRÀ IL GIORNO UNDICI LUGLIO 2021 ALLE ORE 21
-----------------	---

## IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 Luglio 2021 alle ore 21,00 si terrà la partita finale del campionato europeo di calcio, per la quale è prevedibile ipotizzare il verificarsi di assembramenti e di un consumo incontrollato di alcolici, analogamente a quanto accade, più in generale, in occasione di manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo;

Rilevato che l'utilizzo degli alcolici, contenuti in recipienti di vetro e/lattina ed il deposito incontrollato di detti contenitori nelle piazze ed aree pubbliche; possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riferimento a quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Considerato, altresì, che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e/o assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/ o lattine, tutti i giorni dalle ore 22,30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento sopra indicato ed a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando sull'intero territorio comunale, a partire dalle 22,00 del giorno 11/07/2021 e fino alle ore 1,00 del giorno 12/07/2021:

- La vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici;
- La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- Il consumo e la detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche racchiuse in contenitori di vetro o lattine nelle vie, nelle piazze ,nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;

Considerato che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, è motivata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

Sentito il Sig. Prefetto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Fernando Della Pina;

Visti:

la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

*l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis ,che testualmente recita: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il*

*consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;*

il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

**1) è fatto divieto a chiunque a decorrere dalle ore 22,00 del giorno 11 Luglio 2021 e sino alle ore 1,00 del giorno 12 Luglio 2021, sull'intero territorio comunale:**

- **La vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici;**
- **La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;**
- **Il consumo e la detenzione di bevande alcoliche o superalcoliche racchiuse in contenitori di vetro o lattine nelle vie, nelle piazze ,nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;**

2) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.

## **AVVERTE CHE**

- La presente ordinanza diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione, ai sensi dell'art.21- bis, ultimo periodo, della L. n.241/1990 e s.m.i., trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati;
- Eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- L'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689;
- Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott.Ing. Fernando Della Pina, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;
- La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso;

- La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 nel rispetto del principio di trasparenza.

DISPONE

Di incaricare l'U.O. Attività Produttive di curare gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente ordinanza;

Di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di curare la massima divulgazione del presente provvedimento, con i mezzi comunicativi utili a disposizione, anche tramite gli organi di informazione, quali la stampa o le televisioni locali, siti internet, social network, ecc...;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

Prefettura UTG di Massa Carrara;

Questura di Massa Carrara;

Stazione dei Carabinieri di Massa;

Comando Provinciale VV.F.di Massa Carrara;

Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;

U.O. Attività Produttive, per gli adempimenti di relativa competenza;

**Il Sindaco**

Francesco PERSIANI

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa